

**DIRETTIVA (UE) 25/02/2014**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,<sup>1</sup>

visto il parere del Comitato delle regioni,<sup>2</sup>

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1 Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, **comprese le organizzazioni criminali di stampo mafioso, è il profitto economico. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato. Tuttavia, una prevenzione e lotta efficaci in materia di criminalità si dovrebbero ottenere neutralizzando i proventi di reato ed essere estese, in altri casi, a qualsiasi bene risultante dalle attività di natura criminale.**
- 2 I gruppi di criminalità organizzata operano prescindendo dalle frontiere e sempre più acquisiscono beni in altri Stati membri e in paesi terzi. Vi è un crescente bisogno di un'efficace cooperazione internazionale ■ in materia di recupero dei beni e di reciproca assistenza giudiziaria.
- 2 bis) Uno degli strumenti più efficaci per combattere la criminalità organizzata è l'istituzione di gravi conseguenze sul piano legale, l'individuazione efficace e il congelamento e la confisca degli strumenti e proventi di reato.**
- 3) Benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi recuperati dai **proventi** di origine criminale nell'Unione appaiono **estremamente bassi** rispetto ai proventi di reato stimati. Taluni studi hanno dimostrato che, anche se regolamentate da norme dell'Unione e da norme nazionali, le procedure di confisca restano sottoutilizzate.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- 3 bis) *L'adozione di norme minime ravvicinerà i regimi in materia di congelamento e confisca dei beni degli Stati membri, promuovendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera.***
- 4) Il programma di Stoccolma<sup>1</sup> e le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni in materia di confisca e recupero dei beni adottate nel giugno 2010, sottolineano l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni criminali.
- 5) L'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di congelamento, sequestro e confisca dei beni è composto dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato<sup>1</sup>, dalla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio<sup>1</sup>, dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato<sup>1</sup>, e dalla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca<sup>1</sup>.
- 6) Le relazioni d'attuazione della Commissione relative alle decisioni quadro 2005/212/GAI, 2003/577/GAI e 2006/783/GAI mostrano che i regimi vigenti per l'esercizio di poteri estesi di confisca e per il riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e di confisca non sono pienamente efficaci: la confisca risulta ostacolata dalle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri.
- 7) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/212/GAI e 2005/212/GAI. Dette decisioni quadro dovrebbero essere parzialmente sostituita nei confronti degli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.
- (7 bis) *Gli Stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegate a una causa penale dinanzi a qualsiasi giudice competente.***
- 8) Occorre ***chiarire*** l'attuale concetto di provento al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti gli utili indiretti, compresi il successivo reinvestimento o la trasformazione di proventi diretti. ***Pertanto i proventi possono comprendere qualsiasi bene anche quando è stato trasformato o convertito, del tutto o in parte, in un altro bene, ovvero quando è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Possono inoltre comprendere incassi o altri vantaggi derivanti dal provento di reato o da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso.***
- (8 bis) *La presente direttiva prevede un'ampia definizione dei beni che possono essere soggetti a congelamento o confisca. Essa comprende documenti legali o strumenti che attestano un titolo o un diritto su tali beni. Tali documenti o strumenti possono costituire, per esempio, strumenti finanziari, o documenti che possono dare origine a domande di credito e che generalmente sono trovati in possesso della persona interessata dalle procedure in questione. La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità nazionali esistenti per la tenuta dei documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà***

*o altri diritti sui beni, quali applicate dalle autorità nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale.*

*(8 ter) La confisca e il congelamento ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva con strumenti che, conformemente alla legislazione nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.*

9) È opportuno ■ che la confisca degli strumenti e proventi di reato a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria, nonché la confisca di beni per un valore equivalente a detti proventi si riferisca al concetto ampliato con riferimento ai reati disciplinati dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI ha obbligato gli Stati membri a consentire la confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i reati che non sono disciplinati dalla presente direttiva *e che il concetto di proventi di reato, come definito nella presente direttiva, sia interpretato in maniera analoga per quanto riguarda i reati non contemplati dalla presente direttiva. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca dei beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale.*

*(9 bis) Gli strumenti e i proventi del reato, o beni di valore corrispondente a detti strumenti e proventi, dovrebbero poter essere confiscati in base a una condanna penale definitiva. La condanna definitiva potrebbe anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Se la confisca non è possibile in base a una condanna definitiva, in determinate circostanze, si dovrebbero in ogni caso poter confiscare strumenti e proventi del reato, almeno in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato. Gli Stati membri non sono tuttavia obbligati a dare attuazione a tali norme qualora possano avvalersi del procedimento in contumacia per i casi di malattia o di fuga. In caso di fuga, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono ordinare che la persona sia chiamata a comparire o che le siano notificati i procedimenti di confisca.*

9 ter) *Ai fini della presente direttiva, si è in presenza di malattia quando l'indagato o l'imputato è nell'impossibilità di presenziare al procedimento penale per un periodo di tempo prolungato, in esito al quale il procedimento non può proseguire in condizioni normali. È possibile che all'indagato o imputato venga chiesto di provare lo stato di malattia, per esempio attraverso un certificato medico, di cui il giudice deve poter non tener conto qualora lo ritenga insoddisfacente. Non deve essere compromesso il diritto della persona a farsi rappresentare nel procedimento da un legale.*

9 quater) *Al momento dell'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda la confisca di beni di valore corrispondente agli strumenti di reato, le disposizioni in questione potrebbero essere applicabili se, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, la misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore degli strumenti in causa. Gli Stati membri possono anche prendere in considerazione il fatto che il condannato sia o meno responsabile, e in caso positivo in che misura lo sia, di aver reso impossibile la confisca degli strumenti.*

**9 quinquies) Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia disposta qualora, conformemente alla legislazione nazionale, ciò rappresentasse una privazione indebita per l'interessato, per cui dovrebbero essere determinanti le circostanze specifiche del singolo caso. È opportuno che gli Stati membri ricorrano in maniera estremamente limitata a questa possibilità e che prevedano la non imposizione della confisca solo quando essa metterebbe l'interessato in una situazione di estrema difficoltà di sussistenza.**

**10)** I gruppi criminali si dedicano ad una vasta gamma di attività criminali. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, vi possono essere situazioni in cui è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca essere i proventi di altri reati. Questo approccio è definito come confisca estesa. La decisione quadro 2005/212/GAI ha disposto tre diversi gruppi di condizioni minime che gli Stati membri potevano scegliere per applicare i poteri estesi di confisca. Conseguentemente, al momento del recepimento, gli Stati membri hanno scelto opzioni diverse, da cui sono derivati concetti diversi di poteri estesi di confisca nelle giurisdizioni nazionali. Tale divergenza ostacola la cooperazione transfrontaliera nei casi di confisca. È pertanto necessario armonizzare ulteriormente le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca definendo un unico insieme di norme minime.

**10 bis) Al momento di determinare se un reato possa produrre un vantaggio economico, gli Stati membri possono tener conto del modus operandi, ad esempio se un elemento costitutivo del reato è la sua commissione nell'ambito della criminalità organizzata o l'intento di produrre profitti regolari. Tuttavia, in generale ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di applicare poteri estesi di confisca.**

**10 ter) I poteri estesi di confisca dovrebbero essere possibili quando un'autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione derivino da attività criminose. Ciò non implica che si debba accertare che i beni in questione derivano da attività criminose. Gli Stati membri possono prevedere, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, secondo quanto è probabile, o possa ragionevolmente presumere, nella sostanza molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di attività criminose piuttosto che di altre attività. Al riguardo, il giudice deve considerare le circostanze specifiche della fattispecie, compresi i fatti e gli elementi di prova in base ai quali può essere adottata una decisione sulla confisca estesa. Una sproporzione tra i beni della persona e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti che inducono il giudice a concludere che i beni derivano da attività criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da una condotta criminosa.**

**11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Essa non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel diritto nazionale, anche, per esempio, in relazione alle sue norme sulle prove.**

- 12) *La presente direttiva si applica ai reati che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti elencati nella presente direttiva. Nell'ambito di applicazione di tali strumenti, gli Stati membri dovrebbero applicare poteri estesi di confisca almeno ai reati definiti nella presente direttiva.*
- 13) *La pratica del trasferimento dei beni, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e sempre più diffusa. L'attuale quadro giuridico dell'Unione non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. Diventa pertanto sempre più necessario consentire la confisca dei beni trasferiti a terzi o acquisiti da terzi. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, vale a dire tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per conto di questi o a suo vantaggio, quando l'imputato non possiede beni passibili di confisca. Tale confisca dovrebbe essere possibile almeno quando i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva come scopo evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, tra cui il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi si estendono alle persone fisiche e giuridiche. In ogni caso occorre non pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.*
- (13 bis) *Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca nei confronti di terzi come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale.*
- (13 ter) *La confisca determina la privazione definitiva di un bene. La conservazione di un bene è un prerequisito per la confisca ed è rilevante per l'esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è conservato mediante congelamento. Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un provvedimento di congelamento possa essere emesso, le autorità competenti degli Stati membri devono essere autorizzate ad attivarsi immediatamente per assicurarsi i beni.*
- 13 quater) *Poiché i beni sono spesso conservati a fini di confisca, il congelamento e la confisca sono strettamente connessi. In taluni sistemi giuridici, il congelamento a fini di confisca è considerato un provvedimento procedurale separato di natura provvisoria, al quale può seguire una decisione di confisca. Fatti salvi i diversi sistemi giuridici nazionali e la decisione quadro sul congelamento (2003/577/GAI), la direttiva dovrebbe ravvicinare alcuni aspetti dei sistemi nazionali di congelamento a fini di confisca.*
- 13 quinquies) *I provvedimenti di congelamento lasciano impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca.*
- 14) *I beni possono essere congelati nell'ambito di un procedimento penale anche in vista di una possibile restituzione successiva o al fine di salvaguardare il risarcimento del danno provocato da un reato.*

15) Spesso **gli indagati** o imputati nascondono i propri beni durante l'intero procedimento penale. Di conseguenza non possono essere eseguiti provvedimenti di confisca, cosicché coloro che ne sono oggetto, una volta scontata la condanna, possono godere del loro patrimonio. È pertanto necessario consentire la definizione dell'esatta portata del patrimonio da confiscare, anche in seguito ad una condanna penale definitiva, per permettere la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nei casi in cui non sia stato rilevato inizialmente alcun bene o il patrimonio sia risultato insufficiente e il provvedimento di confisca non sia stato eseguito. Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto non sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale **successiva** confisca. Ne discende l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare ■ che il loro scopo di prevenire la sparizione dei beni sia sempre attuale.

16) È necessario che i beni sottoposti a congelamento in vista di una successiva confisca siano opportunamente gestiti in modo che non perdano il loro valore economico. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, compresa **la possibilità di vendere** o trasferire ■ il bene, al fine di minimizzare questo tipo di perdite. Gli Stati membri devono adottare le misure opportune, come **ad esempio** l'istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei beni, **una serie di uffici specializzati**, o meccanismi equivalenti ■ per gestire in modo **efficace** i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria.

16 bis) Le misure disposte dalla presente direttiva hanno conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo **degli indagati** o degli imputati, ma anche di terzi che non sono oggetto di azioni penali. È pertanto necessario contemplare specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell'attuazione delle norme della presente direttiva. **Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti connessi al bene ("diritti reali", "ius in re"), quali il diritto di usufrutto. La decisione di congelare i beni dovrebbe essere comunicata all'interessato il prima possibile dopo l'esecuzione. Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione di tale decisione all'interessato per le esigenze delle indagini.**

16 ter) **La comunicazione della decisione di congelare i beni ha l'obiettivo, tra l'altro, di consentire all'interessato di contestare la decisione se lo desidera. La comunicazione dovrebbe pertanto indicare, almeno sommariamente, il motivo o i motivi della decisione, fermo restando che tale indicazione può essere estremamente sintetica.**

16 quater) **Gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati a fini di interesse pubblico o per finalità sociali. Tali misure potrebbero, tra l'altro, dare priorità all'assegnazione di tali beni a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità, nonché ad altri progetti di interesse pubblico e di utilità sociale. L'obbligo di valutare l'adozione di misure comporta un obbligo procedurale per gli Stati membri, quale un esame giuridico o un'analisi di vantaggi e svantaggi connessi all'introduzione delle misure. Nella gestione dei beni congelati e nell'adozione di misure relative alla destinazione dei beni confiscati, è necessario che gli Stati membri adottino opportuni provvedimenti per impedire infiltrazioni criminali o illegali.**

17) Sono scarse le fonti di dati affidabili relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato. Al fine di consentire una valutazione della presente direttiva, è necessario raccogliere una serie minima di dati statistici appropriati comparabili in materia di tracciamento dei beni, attività giudiziarie e trasferimento dei beni.

**17 bis) Gli Stati membri dovrebbero adoprarsi per raccogliere dati necessari a determinate statistiche a livello centrale, nella prospettiva di trasmetterli alla Commissione. Ne consegue che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per raccogliere i dati in questione ma non che sono tenuti alla raccolta di tali dati qualora l'onere amministrativo connesso a questo risultato sia sproporzionato o i costi elevati per lo Stato membro in questione.**

18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di patrocinio a spese dello Stato e non crea alcun obbligo per i sistemi di patrocinio degli Stati membri, che dovrebbero applicarsi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla CEDU.

**(18 bis) Dovrebbero essere predisposte garanzie specifiche in modo da assicurare che, di norma, i provvedimenti di confisca siano motivati, a meno che, in procedimenti penali semplificati riguardanti cause minori, l'interessato abbia rinunciato al diritto di ricevere una motivazione.**

19) **La presente direttiva dovrebbe essere attuata tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali<sup>1</sup>, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali<sup>2</sup> e della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.<sup>3</sup>**

20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. **Conformemente a tale protocollo, l'Irlanda**

<sup>1</sup> **GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.**

<sup>2</sup> **GU L 142 del 1.6.2012, pag. 1.**

<sup>3</sup> **GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.**

**dovrebbe essere vincolata dalla presente direttiva solo per quanto riguarda i reati contemplati dagli strumenti alla cui adozione e applicazione essa partecipa.**

**(21 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.] *Fatta salva la notifica di cui all'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito dovrebbe essere vincolato dalla presente direttiva solo per quanto riguarda i reati contemplati dagli strumenti alla cui adozione e applicazione essa partecipa.***

22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. La presente direttiva reca norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale successiva confisca, e alla confisca di beni in materia penale.
2. ***La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione.***

#### Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "provento di reato": ogni vantaggio economico derivato, ***direttamente o indirettamente***, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi utile valutabile;
- 2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;
- 3) "strumento": qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- 4) "confisca": la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;
- 5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
- 6) "reato": un illecito penale ***contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all'articolo 3.***

#### Articolo 3

##### Campo di applicazione



**La presente direttiva si applica ai reati** contemplati<sup>1</sup>:

- a. dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea<sup>2</sup>,
- b. dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro<sup>3</sup>,
- c. dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti<sup>4</sup>,
- d. dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo<sup>5</sup>, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI del 9 dicembre 2008<sup>6</sup>,
- e. dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato<sup>7</sup>,
- f. dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato<sup>8</sup>,
- g. dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti<sup>9</sup>,
- h.
- i. dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata<sup>10</sup>,
- j. dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI<sup>11</sup>,

---

<sup>1</sup> ***I giuristi linguisti saranno incaricati di elencare questi strumenti in opportuno ordine/***

<sup>2</sup> GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

<sup>7</sup> GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

<sup>9</sup> GU L 335 del 11.11.2004, pag. 8.

<sup>10</sup> GU L 300 del 11.11.2008, pag. 42.

<sup>11</sup> GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

- k. dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio<sup>12</sup> ■ „
- l. **della direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013** relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione **e che sostituisce** la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio<sup>2</sup>

**nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.**

#### Articolo 3 bis

##### **Confisca**

1. ***Gli Stati membri adottano*** le misure necessarie per poter procedere alla **confisca** totale o parziale **di** strumenti e proventi di reato **o** di beni per un valore corrispondente **a detti strumenti o proventi di reato, in base a una condanna penale definitiva, anche a seguito di un procedimento in contumacia.**
2. ***Qualora la confisca in virtù del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui l'impossibilità risulti da malattia o da fuga dell'indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei proventi e degli strumenti di reato quando il procedimento penale in corso riguarda un reato che può procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e quando detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato.***

#### Articolo 4

##### Poteri estesi di confisca

1. ■ ***Gli Stati membri adottano*** le misure necessarie per poter procedere alla **confisca** totale o parziale **dei** beni che appartengono a una persona condannata per un reato **suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico**, laddove l'autorità giudiziaria **in base alle circostanze del caso, compresi fatti specifici ed elementi di prova, come ad esempio il fatto che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose.**
2. ***Ai fini del paragrafo 1 il concetto di "reato" comprende almeno le seguenti fattispecie:***
  - a) ***corruzione attiva e passiva nel settore privato, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché corruzione attiva e passiva nella quale sono coinvolti funzionari delle istituzioni dell'Unione europea o degli Stati membri, ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea;***

<sup>12</sup> GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.

- b) reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del consiglio, almeno nei casi in cui il reato ha prodotto vantaggi economici;**
- c) il fatto di indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero di reclutarlo o di trarne profitto o altrimenti di sfruttarlo a tali fini se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2011/93/UE; la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2011/93/UE; l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 2011/93/UE; la produzione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 2011/93/UE;**
- d) interferenza illecita relativamente ai sistemi e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2013/40/EU, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno degli strumenti, di cui all'articolo 7 di tale direttiva, destinato o modificato principalmente a tal fine; la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali degli strumenti utilizzati al fine di commettere un reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2013/40/EU;**
- e) un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all'articolo 3 o, se detto strumento non precisa una soglia, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena privativa della libertà pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.**

#### Articolo 6

##### Confisca nei confronti di terzi

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi di reato o di altri beni per un valore corrispondente a detti proventi di reato che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se i terzi erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva come scopo evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato**
- 2. Il paragrafo 1 deve essere interpretato nel senso di non pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.**

#### Articolo 7

##### Congelamento

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere al congelamento dei beni, in vista di un'eventuale successiva confisca. Tali misure, disposte da un'autorità**

*competente, includono azioni urgenti da intraprendere se necessario al fine di preservare i beni.*

- 2. I beni in possesso di terzi, ai sensi dell'articolo 6, possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini dell'eventuale confisca.*

Articolo 8  
Salvaguardie

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti disciplinati nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i loro diritti.*
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che dopo la sua esecuzione il provvedimento di congelamento dei beni sia comunicato quanto prima all'interessato. La comunicazione indica, almeno sommariamente, il motivo o i motivi del provvedimento. Ove sia necessario evitare che sia pregiudicata un'indagine penale, le autorità competenti possono ritardare la comunicazione del provvedimento di congelamento dei beni all'interessato.*
- 2 bis. Il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca.*
- 2 ter. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare, dinanzi a un giudice, il provvedimento di congelamento da parte delle persone i cui beni ne sono l'oggetto, in conformità con le procedure del diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere che il provvedimento iniziale di congelamento disposto da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria sia sottoposto alla convalida o al riesame dell'autorità giudiziaria prima di poter essere contestato dinanzi a un giudice.*
- 2 quater. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.*
- 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare, dinanzi all'autorità giudiziaria, il provvedimento di confisca da parte delle persone oggetto di confisca.*
- 3 bis. Fatta salva la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono colpiti da provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante il procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei proventi e degli strumenti di reato. Le persone interessate sono informate di tale loro diritto.*
- 4. Nei procedimenti di cui all'articolo 5, l'interessato ha l'effettiva possibilità di contestare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova in base ai quali i beni in questione sono considerati ottenuti con attività criminose.*

5. ***I terzi sono autorizzati a far valere un titolo di proprietà o altri diritti di proprietà, anche nei casi di cui all'articolo 6.***
6. ***Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la confisca non impedisca alle vittime far valere tali diritti.***

#### Articolo 9

##### Confisca ed esecuzione *effettive*

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire loro di individuare e rintracciare i beni da congelare e confiscare anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento in applicazione delle misure previste all'articolo 4, paragrafo 2 e per assicurare l'esecuzione effettiva di un provvedimento di confisca, se quest'ultimo è già stato emesso.***

#### Articolo 10

##### Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio l'istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca.***
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire il bene, ove necessario.***
3. ***Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati a fini di interesse pubblico o per finalità sociali.***

#### Articolo 11

##### Statistiche

1. ***Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono :***
  - a. ***il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti,***
  - b. ***il numero di provvedimenti di confisca eseguiti,***
  - c. ***il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento,***
  - d. ***il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca,***
2. ***Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se esse sono disponibili a livello centrale nello Stato membro in questione:***

- a. il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro,
    - b. il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro,
    - c. il valore **o il valore stimato** dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro.
3. ***Gli Stati membri fanno il possibile per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 a livello centrale.***

#### Articolo 12 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...**[trenta mesi]** dall'adozione **della direttiva**. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
- 1 bis.** Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 13 Relazioni

Entro [tre anni dalla data **di cui all'articolo 12, paragrafo 1**] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, accompagnata, ove necessario, da opportune proposte.

***Nella sua relazione la Commissione valuta anche la necessità di riesaminare l'elenco di reati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.***

#### Articolo 14 Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI

1. L'articolo 1, lettera a), dell'azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché gli articoli 1 e 3 della decisione quadro 2005/212/GAI sono sostituiti con riferimento agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine per il recepimento delle decisioni quadro nel diritto nazionale.

2. Con riguardo agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti all'azione comune e alle disposizioni delle decisioni quadro di cui al paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 15  
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16  
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.



---

*Per aggiornamenti visitare il [sito del Parlamento Europeo](#)*